



**COMUNE DI BOLOGNA**  
**CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI AMMISSIONE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PUBBLICHE**  
**(Comunali e Statali) PER I BAMBINI CHE COMPIONO 3 ANNI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2011**

**Precisazioni riguardanti le domande di trasferimento:**

Le domande di trasferimento hanno la precedenza sulle condizioni di priorità sotto elencate **SOLO** se trattasi di:

- cambio di residenza da altre città o tra quartieri cittadini
- bambino/a frequentante, nell'anno scolastico precedente, una scuola dell'infanzia in bacino diverso dal bacino di residenza
- domanda di bambino/a residente nel Comune di Bologna frequentante scuola dell'infanzia privata convenzionata presente nella lista d'attesa al 30/10 dell'a.s. precedente.

Le casistiche sopra descritte vengono considerate tali solo se le scuole dell'infanzia richieste nella domanda di trasferimento sono all'interno del proprio bacino di residenza.

Tutte le **altre casistiche** sono da trattarsi come nuove domande d'iscrizione alla scuola dell'infanzia.

Nel caso in cui le domande di trasferimento siano in numero superiore rispetto ai posti disponibili, le domande verranno ordinate in base alle condizioni di priorità sotto elencate.

**Criteri per la priorità nella graduatoria di ammissione alla scuola richiesta:**

1. bambine e bambini in situazione di handicap certificati dal competente servizio dell'AUSL (senza vincolo di residenza nel Comune)
2. bambine e bambini segnalati dal Servizio Sociale Minori territoriale (senza vincolo di residenza nel Comune)
3. bambine e bambini con fratello o sorella che frequenta la scuola dell'infanzia, il nido o la scuola primaria nel plesso richiesto o nel plesso adiacente e ancora frequentante nell'anno scolastico seguente (con vincolo di residenza nel Quartiere/Comune)
4. bambine e bambini residenti nel Comune con un solo genitore (quando un solo genitore ha riconosciuto il bambino o quando un genitore è deceduto o quando un genitore è detenuto in carcere o quando un genitore ha perso la patria potestà)
5. bambine e bambini residenti nel Comune conviventi con un fratello e/o una sorella disabile ai sensi della legge 104/92 e/o con un genitore con disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92 o con invalidità pari o superiore al 66% comprovata da presentazione del certificato di invalidità
6. residenza anagrafica nel bacino di utenza
7. residenza anagrafica in altro bacino di utenza del Quartiere
8. residenza anagrafica in altro Quartiere
9. residenza anagrafica in altro Comune

Per stabilire l'ordine interno di priorità dei casi suindicati, si utilizza, come criterio prioritario, l'anno di nascita a partire dai bambini che compiono il 5° anno di età (poi il 4° anno, poi il 3° anno) entro il 31 dicembre 2011. Per ordinare ulteriormente le domande che risultassero a parità di condizione vengono utilizzati i sub-criteri specificati di seguito.

**Sub-criteri per ordinare le domande a parità di condizione:**

- A. entrambi i genitori lavorano
- B. famiglia con un numero di figli pari a o maggiore di 2, con età pari a o inferiore di 14 anni
- C. provenienza dal nido di infanzia o da servizio educativo di nuova tipologia comunale o privato, ubicato sul territorio comunale o sul territorio dei comuni della provincia di Bologna purché autorizzato al funzionamento a norma della legge regionale N. 8/2004; se il servizio è ubicato sul restante territorio nazionale è necessario presentare una dichiarazione o autocertificazione di frequenza.
- D. vicinanza della scuola alla sede di lavoro di almeno un genitore (*solo se la richiesta è per scuola fuori bacino di utenza*)
- E. un solo genitore lavora
- F. nessun genitore lavora

Per stabilire l'ordine interno di priorità dei casi indicati ai punti **E** ed **F** si ripetono i sub-criteri indicati da **B** a **D**. Nell'ambito di **A**, **E** ed **F** la compresenza di più sub-criteri da **B** a **D** determina le priorità.

In caso di ulteriore parità, si dà la precedenza alle famiglie con più figli con età inferiore a 14 anni e, in caso di ulteriore parità, al bambino più grande di età in base alla data di nascita (mese e giorno dell'anno considerato).

**Definizione delle scuole considerate adiacenti:**

La definizione delle scuole considerate adiacenti, per l'a.s. 2011/12, è stata stabilita con Atto del Commissario prog. n. 332/2010 del 28/12/2010; gli uffici preposti potranno mettere a disposizione delle famiglie l'elenco all'atto della presentazione della domanda presso gli Sportelli del cittadino di quartiere.

**Informazioni ulteriori:**

1. la certificazione (di cui al criterio n.1) viene rilasciata dal competente servizio dell'Azienda USL alla famiglia del bambino/a che provvederà a consegnarla agli uffici di Quartiere all'atto di presentazione della domanda d'iscrizione;
2. la attestazione (di cui al criterio n.2) viene rilasciata dal Servizio Sociale Territoriale, al quale spetta la responsabilità della stessa certificazione e provvederà a consegnarla agli uffici di Quartiere;
3. l'attribuzione della condizione di cui al criterio 3, nel caso di iscrizione di un bambino il cui fratello/sorella a sua volta viene iscritto nella 1ª classe della scuola primaria, avverrà solo dopo verifica, da parte degli uffici di quartiere, dell'avvenuta ammissione del fratello/sorella (controllo effettuato richiedendo ai capi d'istituto l'elenco degli iscritti, entro il 30 marzo);
4. la condizione lavorativa di uno od entrambi i genitori o condizione ad essa assimilabile, debitamente autocertificata dai diretti interessati sul modulo di iscrizione, è sottoposta alle procedure di **controllo** previste dalla normativa vigente; la valutazione dei requisiti in base ai quali

attribuire la caratteristica di condizione **assimilabile** a quella lavorativa (sostanzialmente riconducibili all'esistenza di vincoli oggettivi e verificabili in materia di gestione quotidiana dei tempi e alla produzione di reddito o all'assolvimento di obblighi oggettivi e verificabili di servizio, anche volontario o di studio) ricade nelle fattispecie previste al successivo punto 13;

5. i genitori che abbiano dichiarato il futuro cambiamento di residenza nel modulo di domanda all'atto della presentazione della domanda, possono avere ammesso il proprio bambino nella graduatoria, con la riserva di verifica del requisito dichiarato una settimana prima dell'inizio di frequenza per gli ammessi a settembre. Se, dopo verifica, la residenza non risulterà corrispondente a quanto dichiarato, ne conseguirà la decadenza dell'ammissione e la domanda verrà inserita in lista d'attesa senza il requisito assegnato in precedenza. Per gli ammessi in corso d'anno, il genitore deve avere avviato il procedimento di cambio residenza in anagrafe prima dell'ammissione;

6. i genitori con domicilio per motivi di lavoro documentati nel Comune di Bologna, avendo la residenza **fuori** dalla provincia di Bologna, hanno parità di trattamento e quindi sono equiparati ai genitori residenti;

7. le domande di trasferimento non soddisfatte (compreso anche le nuove domande per cambi di scuola, considerate nuove domande d'iscrizione vedi nelle precisazioni "Altre casistiche") all'interno dei bacini del proprio quartiere restano in lista d'attesa fino agli aggiornamenti di graduatoria del mese di settembre compresi, successivamente sono considerate decadute d'ufficio.

Le SOLE domande di trasferimento (di cui al primo punto delle "Precisazioni") per cambio di residenza verso altri quartieri o/da altre città permangono in lista d'attesa fino al mese di febbraio e potranno essere presentate fino a tale scadenza.

8. i bambini che abbiano il proprio domicilio presso una struttura di accoglienza situata sul territorio cittadino o presso famiglie affidatarie residenti in città hanno parità di trattamento con i bambini residenti in città se il loro stato è documentato dal competente Servizio Sociale;

9. le domande di iscrizione di bambini residenti nei comuni della Provincia di Bologna (non rientranti nei casi previsti dai criteri da 1 a 3) verranno immesse in graduatoria a partire dal mese di giugno; verranno ordinate secondo gli stessi criteri utilizzati per ordinare le domande di iscrizione dei bambini residenti, garantendo sempre la priorità alle domande dei residenti presentate anche fuori termine.

I quartieri cittadini, d'intesa con le direzioni didattiche delle istituzioni scolastiche statali e gli uffici scuola dei comuni della provincia interessati, provvederanno a determinare le condizioni vincolanti di opzione per le domande nelle quali ricorra la condizione di doppia ammissione (lettera di ammissione con termine di rinuncia ad una delle scuole di ammissione entro l'aggiornamento di graduatoria di settembre, pena la decadenza d'ufficio della domanda)

Le domande di iscrizione non accolte, che dopo una verifica con le direzioni didattiche o istituti comprensivi dei comuni limitrofi e gli uffici scuola dei comuni della provincia interessati dalla quale si desume l'ammissione alla scuola dell'infanzia del comune di residenza, restano in lista di attesa fino all'aggiornamento di graduatoria del mese di settembre compresa, successivamente sono considerate decadute d'ufficio.

10. le domande di iscrizione dei bambini residenti nati fra il 1° gennaio 2009 e il 30 aprile 2009 (anticipatori), residenti nel Comune di Bologna, verranno accolte secondo le modalità che verranno stabilite successivamente con apposito atto, tenuto conto dell'andamento delle domande dei bambini in età ordinaria e del quadro dei posti effettivamente disponibili risultante nelle scuole dell'infanzia, dell'offerta complessiva di servizi educativi per bambini da 24 – 36 mesi di età (posti in sezioni grandi, sezioni primavera di nidi comunali e/o privati convenzionati, sezioni ponte e posti comuni in scuole infanzia comunali, statali e paritarie convenzionate). L'Amministrazione Comunale si riserva di stabilire, d'intesa con le scuole statali interessate e sentiti i competenti organi collegiali, i criteri di ordinamento e i tempi di immissione in graduatoria delle domande di iscrizione anticipata alla scuola dell'infanzia. Verranno individuati contestualmente all'emanazione di un apposito bando, previo esaurimento delle liste d'attesa dei bambini in età ordinaria.

11. Tutte le domande di iscrizione di bambini presentate fuori termine rispetto alla scadenza del bando d'iscrizione, fatta salva la condizione prevista al punto 13, verranno immesse in graduatoria per l'ammissione sui posti disponibili nell'aggiornamento di graduatoria del mese di giugno e di seguito entro gli aggiornamenti di graduatoria successivi; verranno ordinate dopo le domande presentate entro termine rispetto alla scadenza del bando d'iscrizione. Valgono anche in questo caso le modalità di autocertificazione del punto 5.

12. Verrà garantita fino al mese di ottobre la permanenza in lista di attesa delle domande di iscrizione di bambini già frequentanti scuole d'infanzia private convenzionate della città o dei comuni della provincia. Successivamente sono considerate decadute d'ufficio. In questo caso la eventuale domanda di iscrizione presentata per l'anno scolastico successivo verrà considerata come domanda di trasferimento, quindi con diritto di precedenza rispetto alle nuove domande, laddove la preferenza venga espressa per una scuola del proprio bacino di residenza.

13. il Direttore di Quartiere, a fronte di particolari situazioni debitamente documentate relative a singoli nuclei familiari e/o a specifiche situazioni inerenti il rapporto domanda/offerta rispetto a singoli plessi scolastici, può assumere determinazioni motivate **in deroga** ai criteri sovraesposti ed in analogia con quanto stabilito nel regolamento dei nidi d'infanzia (es.: ammissione nello stesso plesso di fratelli di età diverse o di gemelli, accoglimento di cambiamenti nella composizione del nucleo familiare o nella condizione personale di vita e/o di salute dei componenti il nucleo familiare dopo la chiusura del bando prima della graduatoria definitiva e, in casi di particolare gravità, anche dopo in relazione alla posizione in lista di attesa, ecc.)

14. Nel caso in cui sussista una doppia ammissione alla scuola pubblica e alla scuola privata, il genitore dovrà scegliere, al massimo entro il 30 giugno, rinunciando ad una delle due. Ciò al fine di permettere ai bambini ancora in lista d'attesa di poter avere una ammissione nel posto liberato dalla rinuncia. Per le domande ammesse dopo il mese di giugno, il termine per la scelta è il 30 settembre; per le domande ammesse dal mese di settembre in poi la scadenza per effettuare la scelta corrisponde al 30 del mese di ammissione. Se la rinuncia non pervenisse nei tempi indicati, il posto assegnato, previa comunicazione scritta da parte del Quartiere, sarà messo a disposizione degli altri richiedenti e la domanda verrà ricollocata d'ufficio in lista d'attesa sulle altre preferenze espresse.

15. Per quanto riguarda le rinunce alla ammissione alle scuole comunali e statali assegnate in sede di prima graduatoria, la rinuncia consente di permanere in lista di attesa per le altre preferenze espresse solo se viene presentata entro il 30 giugno se trattasi di domande presentate entro il termine. Per le ammissioni assegnate dopo il mese di giugno, la rinuncia consente di permanere in lista di attesa per le altre preferenze solo se viene presentata entro il 30 settembre. Per le ammissioni assegnate successivamente, la rinuncia consente di permanere in lista di attesa per le altre preferenze solo se presentata entro la fine del mese di assegnazione del posto. In caso contrario, la rinuncia al posto assegnato presentata oltre i termini sopra definiti non consentirà di permanere in graduatoria per le altre preferenze espresse, avendo già proceduto alla cancellazione d'ufficio allo scadere del termine, pertanto la domanda, su richiesta, potrà essere solo collocata in lista di attesa, ordinata fra le domande pervenute fuori termine.

Unica eccezione rispetto ai termini sopra indicati, nel caso in cui la rinuncia all'ammissione del posto sia motivata da un cambio di residenza, che potrà avvenire in qualsiasi momento.